MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

MARINI SPA

PARTE SPECIALE I

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
REV. 00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	CDA MARINI del 30/11/2021
REV. 01	29/11/2024	SECONDA EMISSIONE	CDA MARINI del 29/11/2024

PARTE SPECIALE I

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MARINI SPA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Premessa

Gli obblighi e le responsabilità maggiormente rilevanti in materia di sicurezza del lavoro - nonché l'ipotesi prevista dall'art. 25 *septies* D.Lgs. 231/01 - pur ricadendo, per legge principalmente su Datore di Lavoro e Dirigenti, possono coinvolgere anche altri soggetti (Legale Rappresentante, Preposti, RSPP, Medico competente, etc.) e, in generale, a vario titolo, tutti i lavoratori interessati dall'organigramma della sicurezza.
Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, dunque, di tipo "trasversale" in quanto riferibili a molteplici figure aziendali, anche in cooperazione colposa tra loro.
Infatti, tutti i soggetti sopradetti sono tenuti al rispetto delle norme antinfortunistiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/08, nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a tutela dei lavoratori e dei terzi utilizzatori dei beni immessi sul mercato da parte dell'azienda, la cui violazione può comportare un illecito sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/01.
La responsabilità amministrativa può essere individuata, allorquando l'evento lesivo (lesioni o morte) sia causato (ovvero sia in nesso di causa) dalla violazione della normativa antinfortunistica vigente (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) posta in essere con azioni od omissioni da parte di soggetti apicali o non apicali, in presenza di un interesse o vantaggio per l'ente.
E' stato chiarito che i concetti di "interesse" e di "vantaggio" sono eterogenei, poiché: riguardano concetti giuridicamente diversi, dotati di autonomia concettuale, laddove il primo evoca l'interesse prefigurato "a monte" come indebito arricchimento conseguente all'illecito, ed il secondo il vantaggio effettivamente conseguito dalla sua consumazione.
Il vantaggio può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per conto dell'ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza con conseguente abbattimento dei costi e spese per l'adozione ed attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti.
Ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica; ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi.
Quanto alle aree di possibile accadimento, se, da un lato, i reparti produttivi sono le zone maggiormente esposte al rischio, non può escludersi che fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello possano avvenire anche all'interno degli uffici.

Al fine di eliminare il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*septies* D.Lgs 231/01, occorre dunque, in ultima analisi, che tutti i dipendenti, gli amministratori ed i terzi che abbiano rapporti con MARINI , rispettino la normativa antinfortunistica, tutti i protocolli contenuti nel presente Modello organizzativo, tutte le misure di prevenzione e protezione, le procedure e le istruzioni operative contenute e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, per quanto di rispettiva competenza, nonché tutte le norme vigenti che possano avere comunque un impatto in termini di sicurezza sul lavoro.
Al fine di rendere efficace il sistema di regole interne definito ed evitare, per quanto possibile la sua violazione (pur nella consapevolezza che il comportamento fraudolento, in quanto tale, non può essere impedito da nessun Modello organizzativo e in particolare nemmeno dal più diligente OdV), è necessaria una vigilanza costante, provvedendo a sanzionare chiunque si renda responsabile di comportamenti elusivi dolosi o colposi che possano agevolare la consumazione dei reati.
Nel contesto delle attività e dei comportamenti posti in essere da tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni aziendali, con riferimento all'area di rischio relativa alla sicurezza sul lavoro sono state evidenziate come aree di rischio le seguenti ipotesi:

Area di rischio	Descrizione accadimento
Omicidio colposo e/o lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in danno di dipendenti / collaboratori / fornitori.	infortuni o malattie professionali occorsi a lavoratori (intesi in senso ampio) causalmente connessi alla violazione da parte dei soggetti aventi posizione di garanzia (apicali e/o sottoposti ad altrui vigilanza) delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - artt. 15, 18, 19, 25, 26, 28, 36, 37; - Titolo II artt. 63, 64, 65, 66 e 67 (luoghi di lavoro); - Titolo III artt. 69, 70, 71, 72, 73 (uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale); - Titolo VIII artt. 180-198 (agenti fisici); - Titolo IX capo I, artt. 221-232 (sostanze pericolose); - Titolo X, art. 266-270 (esposizione ad agenti biologici).
Omicidio colposo e/o lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in danno di terzi utilizzatori dei beni immessi sul mercato da parte	infortuni occorsi a lavoratori (intesi in senso ampio) e/o dei terzi utilizzatori dei beni immessi sul mercato da parte dell'azienda - o comunque in danno di coloro che vengano in contatto con tali beni - causalmente connessi alla violazione da

dell'azienda o che comunque vengano in contatto con tali beni.	parte dei soggetti aventi posizione di garanzia (apicali e/o sottoposti ad altrui vigilanza): -delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di cui: - Art. 22 (obblighi dei progettisti); - Art. 23 (obblighi dei fabbricanti e dei fornitori); -della Direttiva 2006/42/CE in tema di progettazione e costruzione di macchine e relative norme tecniche di riferimento; -del Regolamento (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023.

Tali reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono previsti e puniti dagli artt. 589 c.p. e 590, comma 3, c.p. ed assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 25 *septies* D.Lgs 231/01.

Art. 589 c.p. "Omicidio colposo".

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Tale ipotesi, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l'agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui derivi la morte di una persona; si tratta di fattispecie colposa, ovvero commessa senza dolo, senza la volontà di uccidere, né di cagionare l'evento da cui deriva la morte.

Art. 590 co. 3 c.p. "Lesioni personali colpose gravi e gravissime aggravate".

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito ....

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme .... per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi dell'art. 583 c.p., una lesione è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce

l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; una lesione è, invece, gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso), richiamato dal D.Lgs 231/01, c.p., si differenzia da quello di omicidio colposo soltanto con riferimento all'evento cagionato, che in tale caso sono lesioni gravi o gravissime.

2. MAPPATURA DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività a rischio possono inquadrarsi con riferimento a qualsiasi condotta commissiva o omissiva che:

- comporti una violazione di norme antinfortunistiche, a seguito della quale derivi un omicidio o una lesione personale grave o gravissima;
- sia tale da soddisfare un interesse dell'ente o da procurare all'ente medesimo un vantaggio.

Di seguito vengono evidenziate talune attività svolte all'interno di MARINI che, in base al *risk assessment* condotto, possono comportare con maggiore probabilità un infortunio o una malattia professionale, qualora non vengano rispettate tutte le norme, leggi, regolamenti e procedure interne attualmente in vigore:

Area aziendale	Rischio Reato	Descrizione esemplificativa delle modalità di accadimento
HSE	**SIC**	▪ La mancata valutazione dei rischi potrebbe portare al verificarsi di infortuni / malattie professionali; ▪ Una non corretta organizzazione intra-aziendale potrebbe portare ad infortuni / malattie professionali; ▪ La mancata definizione delle modalità di gestione delle emergenze e delle relative modalità di comunicazione nelle situazioni di crisi potrebbe portare anche a rischi per la sicurezza sul lavoro; ▪ La mancata o inidonea formazione sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro e sulle procedure interne potrebbe causare infortuni / malattie professionali; ▪ L'inidonea o intempestiva manutenzione delle attrezzature di lavoro potrebbe cagionare infortuni / malattie professionali; ▪ La mancata predisposizione di idonei protocolli sanitari e di misure di contenimento del rischio potrebbe generare malattie professionali; ▪ La non corretta identificazione ed il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale potrebbero portare ad infortuni / malattie professionali; ▪ La non corretta gestione dei rischi dovuti alle interferenze nell'ambito dei contratti di appalto potrebbero portare ad infortuni / malattie professionali;

		▪ Il mancato presidio del processo produttivo potrebbe essere causa di infortuni / malattie professionali anche nei confronti di terzi utilizzatori; ▪ La mancata programmazione della formazione, qualificazione e presidio dei tecnici manutentori e installatori che operano presso i clienti potrebbe essere causa di infortuni e malattie professionali.

L'elemento essenziale delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili rispetto ad un dato momento temporale, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, nonché nel mancato rispetto delle regole di sicurezza di cui l'ente si è dotato.

Le regole di condotta adottate per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i suddetti rischi, nelle loro specifiche e potenziali modalità attuative, corrispondono, di fatto, a quelli risultanti dalla valutazione dei rischi effettuata, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, e contenuta, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dalle procedure di gestione e istruzioni operative in esso richiamate (che devono intendersi parte integrante del presente modello) e facenti parte del sistema certificato di gestione della sicurezza aziendale (di seguito anche il "Sistema di Gestione Aziendale").

L'azienda è dotata di un sistema di gestione certificato ai sensi della norma tecnica ISO 45001 che viene mantenuto operativo e viene verificato periodicamente da parte di ente esterno, mediante audit di terza parte, secondo quanto previsto dalla normativa.

La scelta di MARINI di dotarsi del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nasce da un'oculata valutazione organizzativa aziendale tesa alla individuazione dei profili di responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro e delle principali fonti di rischio con l'obiettivo di costruire procedure, protocolli e controlli che consentano di delineare un efficiente sistema diretto al raggiungimento di elevanti standard di tutela, nonché a garanzia della società rispetto all'eventuale responsabilità amministrativa.

L'adozione del presente Modello da parte di MARINI è tesa al raggiungimento dell'obiettivo di eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre il rischio del verificarsi di eventi lesivi (infortuni e/o malattie professionali) in danno di propri lavoratori o di terzi.

Tale obiettivo può essere conseguito:

- prevedendo un'articolazione di funzioni che assicuri competenze tecniche e poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un'efficace distribuzione soggettiva dei compiti prescritti dalla legge;
- garantendo la corretta gestione, adempimento e registrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia attraverso protocolli specifici;
- prevedendo un efficace sistema di controllo anche del rispetto dei requisiti formali previsti per l'esercizio della propria attività;
- prevedendo un sistema di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli adottati e di riesame della *compliance* alla normativa di riferimento;
- sanzionando efficacemente il mancato rispetto dei protocolli indicati nel modello;
- esigendo il rispetto da parte di tutti i Destinatari della vigente normativa in materia, nonché delle procedure di gestione e delle istruzioni operative contenute nel Sistema di Gestione Aziendale.

AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO

Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- formalizzazione e chiarezza;
- comunicazione e pubblicità;
- separazione dei ruoli;
- competenza;
- effettività;
- efficacia,

anche per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di poteri di rappresentanza, la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, protocolli, procedure, linee guida, *best practice*, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità;
- effettività;
- efficacia;
- chiarezza e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiarezza nella descrizione delle linee di riporto.

I protocolli interni devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

  - chiarezza, univocità ed essenzialità;
  - separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
  - tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
  - adeguatezza del livello di formalizzazione.

MARINI, al fine di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne una efficace attuazione, miglioramento e controllo, ha adottato protocolli fondati su procedure gestionali della sicurezza, istruzioni e procedure operative esistenti e richiamate dal Documento di Valutazione dei Rischi, dal Sistema di Gestione Aziendale, nonché sulla base del contenuto dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008.

PROTOCOLLI

1. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI RUOLI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Dev'essere assicurato che siano stati espressamente individuati e formalizzati i ruoli rilevanti - sotto il profilo della realizzazione, del controllo sull'effettivo adempimento, della vigilanza e del rapporto con gli enti ai fini della normativa antinfortunistica - che devono risultare coerenti con lo schema organizzativo e funzionale della società e con le prescrizioni regolamentari e di legge.
- In particolare, occorre individuare compiutamente almeno le seguenti funzioni essenziali con identificazione e formalizzazione dei compiti, anche con riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa:

- Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 lett. b) D.Lgs. 81/08;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi degli artt. 31 e ss D.Lgs. 81/08;
- Medico Competente ai sensi degli artt. 41 e ss D.Lgs. 81/08;
- RLS ai sensi degli artt. 47 e ss D.Lgs. 81/08;
- Dirigenti ai sensi dell'art. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08;
- Preposti ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08;
- Addetti al primo soccorso ed alla lotta antincendio.

- Deve essere presente un organigramma della sicurezza strutturato con individuazione dei ruoli e compiti previsti da normativa e, mediante procure speciali, del datore di lavoro e dei dirigenti prevenzionistici delegati ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 che attribuiscano le necessarie responsabilità.
- Deve essere presente un sistema di attribuzione di procure per la responsabilità del prodotto verso i terzi utilizzatori.
- Il sistema deve essere costantemente presidiato e in linea con i più elevati standard di settore.
- La nomina dei preposti deve avvenire con formale lettera di incarico.
- I soggetti come sopra individuati devono possedere, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adeguate competenze tecniche e professionali al fine di svolgere con perizia l'attività loro demandata.
- La documentazione relativa al possesso delle competenze di cui sopra deve essere attentamente custodita ed archiviata in modo da poter essere resa immediatamente disponibile in caso di necessità.
- Deve essere assicurato altresì un periodico controllo della permanenza delle competenze sopra indicate, secondo quanto previsto per legge.
- Ai soggetti individuati quali destinatari di posizioni di garanzia e di responsabilità ai fini dell'adempimento dei doveri in materia, devono essere attribuiti poteri adeguati al ruolo ricoperto, l'autonomia ed indipendenza necessarie al loro svolgimento, adeguata formazione a norma di legge, nonché i necessari poteri per rappresentare MARINI SPA avanti gli enti preposti al controllo nelle materie oggetto del presente Modello Organizzativo.
- Per assicurare un'adeguata formalizzazione, separazione ed indipendenza dei ruoli, dev'essere presente un sistema di deleghe di funzioni, incarichi e nomine, teso ad individuare formalmente i destinatari degli obblighi, delle responsabilità e dei poteri.

- Dev'essere garantito altresì il costante aggiornamento ed adeguamento dell'organigramma alle modifiche organizzative interne.
- Tutti i soggetti destinatari di particolari e determinati compiti in materia antinfortunistica di igiene e salute sul lavoro e ciascuno limitatamente ai compiti assegnati, devono rispettare scrupolosamente ogni obbligo di fare, non fare, controllare, esigere, aggiornare e di ogni altro dovere connesso al proprio ruolo ed alla propria funzione previsto nell'atto di delega, incarico, nomina e/o dalla legge.
- In particolare, costituisce dovere specifico dei soggetti che ricoprono il ruolo di "preposti" in azienda ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08 quello di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Pertanto, ai soggetti sopra individuati sono demandate anche la vigilanza e la verifica dell'adempimento dei protocolli previsti nel presente Modello Organizzativo da parte dei singoli lavoratori sottoposti alla loro responsabilità.

2. CORRETTA GESTIONE, ADEMPIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza sul lavoro nonché in materia di sicurezza del prodotto, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel documento di valutazione dei rischi e nel Sistema di Gestione Aziendale.
- Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.

2.1. ATTREZZATURE E IMPIANTI: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

L'area di rischio individuata dal *risk assessment* è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti da ***inadeguatezza, utilizzo non corretto, guasti, mancata o inidonea manutenzione, rotture, malfunzionamenti e sovraccarichi di lavoro di impianti, macchine e attrezzature di lavoro***, utilizzati dai lavoratori, ovvero da terzi, come definite dall'art. 69 D.Lgs 81/08.

- Ai fini di quanto previsto dalla lettera a) comma 1 art. 30 D.Lgs. 81/08, dev'essere presente un'adeguata gestione della sicurezza tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:
  - Scelta e acquisto di impianti, macchine e attrezzature;
  - Classificazione e documentazione necessaria;
  - Identificazione;
  - Archiviazione documentazione
  - Utilizzo di impianti, macchine e attrezzature;
  - Attività di controllo periodico, manutenzione e verifica di impianti, macchine e attrezzature.
- **La scelta** (comprensiva delle fasi di acquisto e installazione) delle attrezzature (macchine ed impianti) deve avvenire in base ad un processo, che coinvolga il RSPP, teso a garantire che le stesse abbiano, almeno, le seguenti caratteristiche:
  - conformità normativa;

    - siano adeguate al lavoro da svolgere, ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, a quelli derivanti dal loro impiego ed a quelli derivanti da interferenze con altre attrezzature già esistenti;
    - siano compatibili con il lay-out dei luoghi ove verranno installate e garantiscano spazi adeguati e percorsi di esodo;
    - siano adeguate agli standard in materia di ergonomia;
    - siano adeguate agli standard in materia di salute e sicurezza del lavoro.
    - valutazione delle prestazioni sia tecniche che di sicurezza (es. scelta di attrezzatura con emissione sonora inferiore, minori vibrazioni, etc.) come indicato nel documento di valutazione dei rischi;
    - coinvolgimento dell'ente Industrializzazione al fine di individuare caratteristiche tecniche, sondaggio sul mercato, confronto con responsabile manutenzione e richiesta a RSPP di verifica della documentazione.
- La mappatura delle attrezzature e degli impianti deve avvenire mediante sicurezza di archiviazione della relativa documentazione (es. CE, manuale uso, ecc.) e verifica della conformità a cura del responsabile della manutenzione;

- Le macchine non dotate di dichiarazione di conformità CE devono essere sottoposte a verifica del rispetto dei requisiti di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08;

- L'adeguamento delle macchine deve rappresentare un processo dinamico, volto al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro degli operatori;

- Deve essere sempre verificata la presenza di manuali e libretti di istruzione di macchine, impianti ed attrezzature, che devono quindi essere sempre disponibili in azienda, unitamente alla ulteriore documentazione.

- Nell'**utilizzo** delle attrezzature devono essere garantiti, almeno, i seguenti principi:
    - installazione ed uso in conformità alle istruzioni;
    - conformità ed utilizzo rispettoso dei principi ergonomici, secondo le procedure in essere;
    - conformità rispetto alle procedure ed alle disposizioni aziendali;
    - conformità rispetto all'utilizzo previsto, adeguato e consentito dal fabbricante e dalle disposizioni aziendali;
    - dovere di segnalazione di ogni deficienza, guasto, usura, malfunzionamento od anomalia riscontrata da parte dell'utilizzatore;
    - divieto di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
    - divieto di effettuare interventi senza autorizzazione;
    - sorveglianza da parte dei preposti sul corretto utilizzo e audit periodici.

Il controllo sul corretto utilizzo deve essere garantito anche mediante un software interno tramite il quale svolgere segnalazioni in caso di mancanze.

- Quanto alla **manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria**, gli impianti di stabilimento e le macchine devono essere censiti in apposita anagrafica, descritti e sottoposti a regolare manutenzione mediante manutentori specializzati, meccanici, di carpenteria ed elettrici, mediante eventuale ricorso

all'appalto, secondo le scadenze previste dai costruttori, in base a piani di manutenzione redatti, in modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo per gli utilizzatori.

- Deve essere presente ed attuata una procedura di sistema, che preveda il censimento di tutte le attrezzature / impianti, il programma di manutenzione ordinaria ed i controlli periodici e la modalità di gestione delle manutenzioni straordinarie.
- Il controllo sull'effettività delle manutenzioni deve essere garantito mediante audit (contenuti nel piano di audit annuale) svolti da HSE + consulente esterno a campione, almeno 10 volte all'anno.
- L'anagrafica degli impianti deve prevedere una suddivisione per reparto contenente per ognuno il piano di manutenzione con la lista delle attività da svolgere e le fasi di manutenzione.
- Il piano di manutenzione preventiva deve essere programmato in base alle istruzioni del fabbricante, alle esigenze operative ed alle scadenze previste per legge, ed i rapporti di intervento scritti (check-list di manutenzione) devono essere ivi archiviati.
- L'attività di manutenzione "a guasto" deve avvenire su chiamata da parte degli operatori ed essere tracciata mediante un sistema di rapporti di intervento scritti (check-list di manutenzione), da compilarsi a cura della manutenzione. Deve essere garantita la corretta archiviazione dei rapporti di intervento.

- É necessario che la programmazione degli interventi di manutenzione tenga conto degli obblighi di legge, ma non si limiti ad essi, in un'ottica di prevenzione. É necessario, quindi, programmare, realizzare e registrare tutti gli interventi anche al fine del controllo sull'effettuazione.
- Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento informatico.
- Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne dà l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.
- costituisce dovere specifico dei soggetti che ricoprono il ruolo di "preposti" in azienda ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08 quello di sovrintendere e vigilare sul rispetto dei princìpi relativi all'utilizzo delle attrezzature, alla loro manutenzione, nonché al rispetto delle disposizioni aziendali in materia.

2.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

L'area di rischio individuata dal *risk assessment* è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti da **inadeguatezza, incompatibilità con le attrezzature di lavoro, mancato o non corretto utilizzo, rottura, malfunzionamenti dei Dispositivi di Protezione Individuale**.

- Dev'essere garantito il costante e corretto uso dei DPI da parte dei lavoratori.
- Dev'essere garantito che la scelta dei DPI avvenga, almeno, in base:
    - all'analisi delle caratteristiche tecniche del DPI stesso;
    - alle caratteristiche individuali del lavoratore che li indossa (verificando la presenza di eventuali limitazioni o incompatibilità);
    - al tipo ed al livello di rischio individuato in base alla Valutazione dei Rischi;
    - alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro – reparto all'interno del quale debbono essere indossati ed alle attrezzature presso le quali debbano essere utilizzati;
    - alle caratteristiche del lavoro da svolgere.
- La **scelta** del DPI deve avvenire in base alla valutazione del rischio effettuata all'interno dell'ambiente di lavoro, in collaborazione con il RSPP ed il Medico Competente.
    - In particolare, la scelta deve avvenire considerando la conformità normativa, valutando le prestazioni sia tecniche che di sicurezza, come indicato nel documento di valutazione dei

rischi. Le offerte/preventivi del fornitore devono essere visionate da RSPP per la verifica delle caratteristiche tecniche; se conformi a quanto richiesto in base al DVR, possono essere acquistati. La distribuzione viene effettuata dai preposti, con compilazione e firma per ricevuta in apposito modulo.

- L'obbligatorietà dello specifico DPI deve essere resa esplicita rispetto alle specifiche attività da svolgere.
- In particolare, deve essere garantito e verificato che i lavoratori che effettuino attività in ambienti confinati dispongano dei necessari DPI e siano stati formati all'uopo.
- Le schede tecniche di ogni singolo DPI in uso devono essere presenti, conservate ed aggiornate.
- La **consegna** dei DPI ai lavoratori deve essere formalizzata ed oggetto di registrazione.
- Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
- Al fine di assicurare l'efficacia del sistema adottato in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, tutti i lavoratori dipendenti della società e tutti coloro che operano per conto e nell'interesse di MARINI, sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- utilizzare sempre ed in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente le deficienze dei DPI;
- astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i DPI.

Costituisce dovere specifico dei soggetti che ricoprono il ruolo di "preposti" in azienda ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs 81/08 quello di **sovrintendere e vigilare** sull'uso dei dispositivi di protezione individuale e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informare i superiori diretti.

Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

2.3. LUOGHI DI LAVORO: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

L'area di rischio individuata dal *risk assessment* è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti da **inadeguatezza ed inidoneità e mancata o inidonea manutenzione, dei luoghi di lavoro**, come definiti dall'art. 62 D.Lgs. 81/08.

Ai fini di quanto previsto dalla lettera a) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08, dev'essere presente un'adeguata gestione della sicurezza tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:

- conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti indicati nell'allegato IV, D.Lgs 81/08 in materia di:
  - Stabilità e solidità;
  - Altezza, cubatura e superficie;
  - Caratteristiche di Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale, marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico;
  - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, vie e uscite di emergenza;
  - Porte e portoni;
  - Scale;
  - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni;
  - Microclima;
  - Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro;

- Locali di riposo e refezione;
- Spogliatoi e armadi per il vestiario;
- Servizi igienico assistenziali;
- Verifica della strutturazione, tenendo conto dei lavoratori disabili.

In particolare, deve essere garantito che:

- i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3 D.Lgs 81/08; in particolare l'utilizzo dei carrelli elevatori deve essere riservato ai lavoratori specificamente abilitati, formati e sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- inoltre, la circolazione dei carrelli deve avvenire solo nelle aree espressamente previste, a velocità ridotta, indossando le cinture di sicurezza e secondo l'apposito layout che deve essere adeguatamente formalizzato ed evidenziare le aree in cui è inibito il passaggio dei carrelli elevatori;
- sia effettuata la mappatura di tutti i luoghi di lavoro e di tutti gli impianti e sia garantita la raccolta e archiviazione della relativa documentazione;
- deve essere presente ed attuata una specifica procedura di sistema, che preveda il censimento di tutte le attrezzature / impianti;
- deve essere presente un programma di manutenzione ordinaria e controlli periodici con previsione della modalità di gestione delle manutenzioni straordinarie;
- ancora, i posti di lavoro devono essere organizzati in modo che la movimentazione dei carichi assicuri condizioni di sicurezza e salute ai lavoratori, tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, devono essere sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento;
- dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

2.4. VALUTAZIONE DEI RISCHI: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

L'area di rischio individuata dal *risk assessment* è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti da una **mancata, incompleta, inadeguata o non corretta, Valutazione dei Rischi** in azienda di cui agli artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08, da mancata, incompleta, inadeguata o non corretta individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Ai fini di quanto previsto dalla lettera b) comma 1 art. 30 D. Lgs 81/08, dev'essere presente un'adeguata gestione della sicurezza tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:

- valutazione di tutti i rischi cui possono essere esposti i lavoratori, in modo che siano identificate ed adottate le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e buone prassi;
- programmazione dell'effettuazione della valutazione con cadenze prestabilite in base a quanto dettato dalla vigente normativa e/o dalla normativa interna;
- formalizzazione del processo di valutazione del rischio e della relativa documentazione;

- formalizzazione del processo di qualificazione dei consulenti di cui si avvale l'azienda per l'effettuazione di specifiche valutazioni.

Lo svolgimento della valutazione dev'essere effettuato da personale competente ed in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Le fasi in cui si sviluppa la valutazione dei rischi sono:

- FASE 1 (indagine preliminare) l'obiettivo principale è di recuperare ed organizzare i dati e la documentazione di base preliminari all'analisi vera e propria.
- FASE 2 (mappatura dei rischi) in cui è prevista la mappatura dei pericoli, uno degli obiettivi più importanti dell'analisi, dipendendo in buona parte da questa la completezza ricercata.
  Al fine di avvicinarsi al meglio a tale completezza si procede col suddividere la struttura in tante parti da analizzare separatamente, dando luogo ad un censimento capillare su cui basare l'analisi vera e propria. A tal fine, nell'edificio vengono individuate delle "aree omogenee" caratterizzate da identiche (o simili) caratteristiche funzionali e ambientali (attività, attrezzature e sostanze presenti, aspetti logistici, ecc.).
  Disaggregato il complesso in aree omogenee, si passa alla fase di mappatura dei pericoli per ciascuna area, al fine di potere poi analizzare i rischi corrispondenti. In questo ambito sono verificati i luoghi in cui si svolgono le varie attività, le attrezzature, gli impianti, ecc. Si utilizzeranno check-list appropriate ai vari casi, distinguendo tra le varie destinazioni d'uso dei locali.
  In parallelo alla mappatura dei pericoli per area, viene svolta l'analisi storica, sia relativamente agli aspetti infortunistici che a quelli sanitari, al fine di individuare pericoli, rischi e danni a partire da quanto storicamente accaduto, e al fine di creare dei possibili parametri di valutazione e confronto a livello *trend* temporale e di settore.
  Una volta mappati i pericoli relativamente alle aree, occorre (sempre al fine di pervenire ad un'adeguata completezza) individuare i pericoli per mansione e, nel contempo, valutare i rischi.
- FASE 3 (analisi delle mansioni), costituisce l'approccio complementare all'analisi per aree per individuare nel modo più completo possibile i pericoli, i danni ed i rischi. L'analisi delle mansioni è inoltre essenziale per definire l'eventuale piano di sorveglianza sanitaria, i DPI necessari e gli aspetti formativi da effettuare.
- FASE 4 (valutazione dello stato attuale) necessaria per completare l'analisi delle mansioni relativamente ai pericoli;
- FASE 5 (analisi dei rischi per aree)è necessario addentrarsi già nell'analisi dei rischi recuperando l'approccio per aree e fondendo i due livelli dell'analisi. Per l'analisi dei rischi per mansioni si usano delle schede in cui per ogni attività unitaria (precedentemente definita) viene sviluppata la catena pericolo, causa (dell'insorgere dello stesso), conseguenze (cioè danno), parte del corpo relativa alla conseguenza individuata, gravità, probabilità e criticità, indicando inoltre, se del caso, i DPI attualmente in uso;
- FASE 6 (individuazione dei miglioramenti e delle misure) Per quelle situazioni in cui sono presenti delle criticità vengono individuati i miglioramenti e/o le misure di prevenzione e protezione da adottare.
- FASE 7 (individuazione specifiche tecniche) Per ciascun intervento sono definite specifica tecnica, risorse necessarie, priorità, responsabilità esecutive e scadenze stabilite (intermedie e finali).

Il Servizio Prevenzione e Protezione deve collaborare con il Datore di Lavoro per le attività di valutazione.

Nel processo valutativo devono inoltre essere coinvolti: i Responsabili di Reparto (preposti), i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Dirigenti, i Lavoratori ed il Medico competente, per le parti di competenza.

Tutti i documenti di VDR devono essere redatti secondo un medesimo standard.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente con controllo da parte dell'ente HSE centrale;

Al fine di controllare l'attuazione delle misure di contenimento previste nel DVR il piano di miglioramento ed il relativo programma devono essere elaborati con il criterio delle priorità di intervento e contenuti in apposita procedura per il controllo degli obiettivi.
Le modalità, i parametri di riferimento, i criteri di calcolo e le valutazioni finali, devono essere esplicitati in maniera univoca, al fine di garantire i criteri di chiarezza, trasparenza, ripetibilità e verificabilità della valutazione.
Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento informatico.
La valutazione deve essere aggiornata anche quando si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione ed il calcolo dei livelli di esposizione devono costituire parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR").
Deve essere garantita la corretta archiviazione e conservazione del DVR nonché dei documenti ivi richiamati, in modo che possa essere reso disponibile in caso di necessità.
Deve essere assicurata al Documento la data certa al fine di garantirne la completezza e genuinità.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

2.4.1 RISCHIO CHIMICO

- Deve essere costantemente monitorato il rischio chimico connesso alla presenza di Sostanze Pericolose, valutandone l'eventuale impatto sulla salute (come contatto con sostanze, inalazione, traspirazione, ingestione e modalità di utilizzo ed esposizione) definendo all'interno del DVR le misure procedurali, preventive e protettive necessarie per l'uso in sicurezza delle sostanze, prevedendo l'utilizzo di appositi DPI, vietandone la presenza in caso di evidente pericolosità.
- Prima di introdurre nuove sostanze è necessario richiedere parere preventivo a RSPP e MC seguendo l'istruzione richiamata anche nel DVR.

- Le modalità operative della valutazione devono prevedere le seguenti fasi:
  - omologazione nuovi materiali;
  - stoccaggio ed etichettatura dei prodotti;
  - aggiornamento schede di sicurezza;
  - archiviazione delle schede di sicurezza;
  - approvvigionamento di materiali ausiliari con schede di sicurezza.

2.4.2 RISCHIO FISICO

- Deve essere costantemente monitorato il rischio fisico ed in particolare:
  - rischio di esposizione al rumore;
  - rischio di esposizione a vibrazioni;
  - rischio di esposizione a campi elettromagnetici;
  - rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali;

  valutandone l'eventuale impatto sulla attività aziendale, definendo all'interno del DVR le misure procedurali, preventive e protettive necessarie con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi e prevedendo l'effettuazione di misurazioni periodiche sul campo (rumore, vibrazioni, ROA, etc.)
- In nessun caso i lavoratori dell'azienda possono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definitivi nel D.Lgs. 81/08.
- In particolare, per il rischio rumore, devono essere garantite, almeno, le seguenti misure:
  a) adozione di metodi di lavoro che implichino una minore esposizione al rumore;

b) obbligo di utilizzo di appositi DPI;
c) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
d) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
e) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

2.4.3. RISCHIO BIOLOGICO

- Deve essere costantemente monitorato il rischio biologico connesso alla presenza di agenti biologici, valutandone l'eventuale impatto sulla attività aziendale, definendo le misure procedurali, preventive e protettive necessarie per l'uso in sicurezza delle sostanze, vietandone la presenza in caso di evidente pericolosità.
- Le modalità operative della valutazione devono prevedere, almeno, le seguenti fasi:
  a) classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana;
  b) informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  c) potenziali effetti allergici e tossici;
  d) sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Alla luce dei risultati della valutazione devono poste in essere, almeno le seguenti misure:

- evitare l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- prevedere apposito protocollo sanitario;
- progettare adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
- adottare misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- usare il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati.

In generale, l'azienda deve applicare principi di buona prassi microbiologica, ed adottare, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive previste per legge, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. ATTIVITA' DI NATURA ORGANIZZATIVA

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti

ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.
L'area di rischio individuata dal risk assessment è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti dalla **mancata, inidonea, incompleta o non corretta organizzazione, o mancata conoscenza, delle Emergenze, del Primo Soccorso, della Gestione degli Appalti, delle Riunioni Periodiche di Sicurezza, della Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.**
Ai fini di quanto previsto dalla lettera c) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08, devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare, in materia di:

- Emergenze/ Primo Soccorso;
- Gestione degli Appalti;
- Riunioni Periodiche di Sicurezza;
- Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

In particolare, devono pertanto essere individuati:

- il coordinatore per l'emergenza ed il suo sostituto;
- i componenti della squadra di emergenza:
- gli addetti alla protezione antincendio;
- gli addetti al primo soccorso;
- gli addetti con funzioni specifiche.

3.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

- Le situazioni di emergenza e primo soccorso devono essere gestite a mezzo procedura apposita in base alle quali occorre procedere ad un'attività di individuazione delle potenziali emergenze e di incidenti, organizzare la gestione delle emergenze, procedere ad erogare la formazione ed effettuare adeguate prove di evacuazione.
- Tali attività sono di competenza dell'ente HSE per quanto attiene alla loro pianificazione e la redazione delle procedure.
- Il RSPP deve:
  - redigere ed aggiornare il piano di emergenza e le relative istruzioni.
  - Condividere e verificare la conoscenza (attraverso le esercitazioni periodiche) del piano di emergenza e di tutte le istruzioni ad esso collegate.
  - Gestire le esercitazioni periodiche.
  - Dev'essere presente un'adeguata gestione delle emergenze tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:
    - organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
    - designazione dei lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e di gestione delle emergenze;
    - informazione a tutti i lavoratori circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
    - predisposizione dei mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro;

- utilizzo in sicurezza di impianti, macchine e attrezzature;
- attività di controllo periodico, manutenzione e verifica di impianti, macchine e attrezzature.
- attività di manutenzione degli idranti, del locale idrico, degli estintori, degli impianti di rilevazione e segnalazione incendi.

- In particolare, deve essere garantita anche facendo riferimento al contenuto del Piano di emergenza ed evacuazione:
  - la individuazione dei possibili scenari di emergenza;
  - la definizione delle risorse umane per la gestione delle emergenze, con relativi compiti e responsabilità;
  - la definizione delle dotazioni antincendio e di sicurezza disponibili in azienda;
  - le modalità attuate per le verifiche periodiche dei presidi antincendio e di primo soccorso;
  - la definizione delle procedure di intervento che devono essere attuate sia dai componenti della squadra di emergenza sia da tutto il personale per affrontare le situazioni di emergenza prevedibili;
  - la definizione delle modalità adottate per garantire una efficace attività di informazione, formazione e addestramento sui contenuti del Piano di emergenza, con riferimento alla formazione prevista dalla normativa urgente per i componenti la squadra di emergenza (addetti antincendio e primo soccorso);
  - la gestione del post-emergenza.
- Deve essere predisposto ed attuato un piano di emergenza interno e di evacuazione.
- Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
- Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

3.2 GESTIONE DEGLI APPALTI: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Dev'essere presente un'adeguata gestione degli appalti tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:

- qualificazione e verifica della effettiva idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e degli eventuali subappaltatori;
- fornitura agli appaltatori di dettagliate informazioni relativamente ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro ove si realizza l'appalto, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori ed informazione al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze;
- elaborazione, ove necessario, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ("DUVRI") o del Piano di Sicurezza e Coordinamento ("PSC").

- In particolare, devono essere garantiti:
  - la cooperazione ed il coordinamento, per mezzo delle figure aziendali preposte, con il datore di lavoro della ditta appaltatrice e con i lavoratori autonomi in merito a:
    - i rischi ai quali sono esposti i lavoratori (di entrambe le aziende, appaltante ed appaltatrice) per effetto dei lavori da svolgere, oggetto dell'appalto;
    - la gestione delle emergenze durante i lavori in oggetto;

- l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e le modalità di coordinamento;
- la gestione di eventuali sub appalti dei lavori.

- Tutti i documenti relativi ad ogni appalto devono essere gestiti, conservati per poter essere resi disponibili ove necessario.
- Deve essere presente un software che consenta l'ingresso in stabilimento solo ai fornitori qualificati con firma per presa visione e accettazione delle norme interne di sicurezza.
- La verifica della idoneità tecnico-professionale deve essere effettuata contestualmente alla stipula di contratti richiedendo alla ditta appaltatrice o al lavoratore autonomo da parte dell'ufficio preposto la seguente documentazione, mediante la stipula del contratto d'appalto e dei suoi allegati:
  - visura camerale;
  - elenco prestazioni;
  - patente a crediti o documento equipollente (quando necessaria);
  - nomina responsabile dei lavori della committente (quando necessario);
  - nomina coordinatore dei lavori dell'appaltatrice (quando necessario);
  - elenco personale autorizzato ad entrare in stabilimento della Committente;
  - certificazione dell'assolvimento delle obbligazioni relative ai dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatrice.
  - I ruoli e le responsabilità (anche in relazione alla documentazione da produrre / generare) devono essere individuati in apposita matrice.
  - Le singole scadenze devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
  - Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

3.3. RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

- Dev'essere indetta periodicamente la riunione di sicurezza, cui partecipano:
  a) il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
  b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  c) il medico competente;
  d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  Nel corso della riunione devono essere sottoposti all'esame dei partecipanti:
  a) il Documento di Valutazione dei Rischi;
  b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
- La riunione deve avere altresì luogo in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- Tutta la documentazione relativa alla riunione, dev'essere adeguatamente conservata, per poter essere resa disponibile ove necessario ed il relativo verbale deve essere messo a disposizione dei partecipanti.

3.4. CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

- Dev'essere garantita la consultazione del RLS nei modi e nei casi previsti per legge.
- In particolare, l'RLS:

  a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

  b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

  c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

  d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 D.Lgs. 81/08;

  e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

  f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

  g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

  h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

  i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

  l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/08;

  m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

  n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

  o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
- Inoltre, il RSPP deve convocare i RLSS preventivamente, in occasione di sopralluoghi tecnici per aggiornamenti dei documenti di valutazione dei rischi.
- I RLSS devono essere convocati per partecipare ai sopralluoghi con il medico competente;
- devono essere organizzati periodicamente incontri tra dirigenti, RSPP, HR e RLSS per discutere di progetti / investimenti aziendali (dei quali deve essere redatto verbale).
- Tutta la documentazione relativa alla consultazione del RLS, dev'essere adeguatamente conservata, per poter essere resa disponibile ove necessario.

4. ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
- Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.

L'area di rischio è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti dalla **gestione non corretta dell'attività di sorveglianza sanitaria all'interno della Società**.

- All'interno di MARINI , ai fini di quanto previsto dalla lettera d) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08 devono essere definite le modalità per la gestione della sorveglianza sanitaria da applicarsi a tutto il personale sotto il diretto controllo di MARINI , come da mansioni definite nel DVR.
- Dev'essere previsto ed adottato, d'intesa con il Medico Competente, un protocollo sanitario teso alla predisposizione ed al controllo delle visite mediche periodiche in base ai rischi connessi alle attività affidate ai singoli lavoratori.
- Le singole scadenze dell'attività di sorveglianza devono essere tenute controllate mediante apposito strumento informatico.
- Nello specifico, l'attività di Sorveglianza Sanitaria deve:
  - Valutare l'idoneità preventiva dei lavoratori alle mansioni che gli stessi sono tenuti a svolgere in fase di assunzione e periodicamente;
  - Individuare i soggetti che presentano segni clinici di patologie;
  - Valutare dal punto di vista epidemiologico le informazioni raccolte sullo stato della salute dei lavoratori;
  - Trasferire le informazioni al sistema preventivo aziendale ed ai lavoratori;
  - Utilizzare le conoscenze mediche ed epidemiologiche acquisite per incidere sui fattori di rischio;
  - Utilizzare le conoscenze mediche ed epidemiologiche acquisite per valutare l'efficacia degli interventi di prevenzione.
- La sorveglianza sanitaria deve essere prevista per le mansioni ed i lavoratori addetti alle stesse secondo il "Protocollo di Sorveglianza Sanitaria" redatto e tenuto aggiornato a cura del Medico Competente e conservato presso l'ufficio preposto.
- In particolare, essa deve essere presente per le attività che comportano movimentazione manuale dei carichi e conduzione di carrelli elevatori.
- Devono essere, in particolare, previste le seguenti attività:
  - Nomina del Medico Competente;
  - Raccolta preliminare delle informazioni necessarie alla definizione del protocollo di sorveglianza e all'organizzazione delle visite mediche;
  - Modalità di sopralluogo nei luoghi di lavoro;
  - Redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria ed Accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici;
  - Esecuzione delle visite mediche e certificazione dell'idoneità;
  - Redazione della Relazione Sanitaria Annuale ed effettuazione della Riunione Periodica di Prevenzione;
  - Obbligo informativo nei confronti dei lavoratori;
  - Partecipazione e collaborazione del Medico a interventi di prevenzione.
- Le modalità, i parametri di riferimento, i criteri di rilascio delle limitazioni o delle idoneità e le valutazioni finali, devono essere esplicitati in maniera univoca, al fine di garantire i criteri di chiarezza, trasparenza, ripetibilità e verificabilità dell'attività.
- Deve essere garantita la corretta archiviazione e conservazione della documentazione, in modo da preservare la riservatezza dei dati, nonché la disponibilità in caso di necessità.
- Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

5. ATTIVITA' D'INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.
L'area di rischio evidenziata dal *risk assessment* è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti dalla **non corretta o non completa gestione dell'attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori all'interno della Società**.
All'interno di MARINI , ai fini di quanto previsto dalla lettera e) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08 devono essere definite le modalità per la gestione della informazione, formazione ed addestramento da applicarsi a tutto il personale sotto il diretto controllo di MARINI come da mansioni definite nel DVR e secondo quanto previsto nella procedura di sistema per la gestione di informazione, formazione ed addestramento.

- Dev'essere previsto ed adottato, uno specifico piano, in base alla mansione individuata, tale da consentire al singolo lavoratore di avere piena conoscenza dei rischi generici e specifici cui è esposto nell'ambito delle sue attività, nonché al fine di acquisire piena conoscenza circa l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e dei DPI che gli sono affidati.
- Il contenuto, le scadenze formative e le relative responsabilità per l'attuazione devono essere monitorati a mezzo di scadenziario gestito dal RSPP.
- Nello specifico l'attività di formazione / informazione / addestramento svolta deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - Tempestività;
  - Completezza;
  - Specificità;
  - Concretezza;
  - Adeguatezza normativa;
  - Aggiornamento costante;
  - Verifica del corretto apprendimento;
  - Formalizzazione.
- L'attività di formazione deve prevedere, almeno, l'illustrazione delle procedure aventi ad oggetto i seguenti argomenti: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza, valutazione dei rischi, esodo e incendi, procedure primo soccorso.
- Per quanto riguarda i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche della mansione di appartenenza, l'attività formativa deve comprendere anche le specifiche istruzioni operative che le riguardano contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.
- La formazione deve avere ad oggetto anche le condizioni di impiego delle attrezzature e la gestione delle situazioni anormali prevedibili.
- L'addestramento del personale deve essere svolto a cura del personale preposto, sulla base del programma formativo per mansione.
- Deve essere presente e rispettato il processo di qualificazione degli installatori attraverso un percorso formativo che preveda requisiti minimi di formazione (tecnici / sicurezza).

- Le competenze di ogni tecnico devono essere mappate con opportune matrici.
- Deve essere garantito il coordinamento con l'ente HSE per la definizione delle procedure operative (Es: DPI necessari, nomina preposto, etc.) per l'organizzazione e l'esecuzione della attività dei tecnici.

Contenuti e scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
Deve essere presente ed applicata una procedura di sistema per la gestione di informazione, formazione e addestramento.
Deve essere presente ed applicata una istruzione operativa per la gestione delle nuove assunzioni, dimissioni, cambi mansione.
L'archiviazione dell'attività deve avvenire in modo da garantirne la conservazione e l'eventuale messa a disposizione in caso di necessità.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne dà l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

6. ATTIVITA' DI VIGILANZA / RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.
L'area di rischio evidenziata dal risk assessment è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti dalla **non corretta o non completa gestione delle attività di sorveglianza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori all'interno della Società.**

- All'interno di MARINI , ai fini di quanto previsto dalla lettera f) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08 deve essere garantita un'efficace vigilanza da parte del personale preposto e del Datore di Lavoro sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte del personale.
- Inoltre, costituisce dovere specifico dei soggetti che ricoprono il ruolo di "preposti" in azienda ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 81/08 quello di sovrintendere e vigilare sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08.
- Deve essere presente ed utilizzato il sistema gestionale interno informatico per le segnalazioni ed i provvedimenti disciplinari in caso di mancato rispetto delle norme e procedure di sicurezza;
- Devono essere altresì svolte periodicamente riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro e preposti.
- L'archiviazione dell'attività deve avvenire in modo da garantirne la conservazione e l'eventuale messa a disposizione in caso di necessità.
- Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

7. ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti

ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.

L'obiettivo è l'acquisizione e la conservazione di documentazione e certificazione nonché la definizione delle modalità di gestione e controllo.

- All'interno di MARINI , ai fini di quanto previsto dalla lettera g) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08 devono essere definite le modalità per aggiornamento, acquisizione, gestione e conservazione della documentazione e certificazione obbligatoria prevista per legge (ad esempio, valutazione e gestione del rischio, conformità macchine ed impianti, certificazione CE, libretti uso e manutenzione, CPI, etc.).
- Dev'essere adottato, uno specifico piano di verifica normativa – tramite la procedura di sistema "gestione delle prescrizioni legali"- al fine di monitorare l'aggiornamento della documentazione esistente rispetto a quanto previsto dalle normative generali e specifiche per i settori di attività, con piano piano di audit specifico.
- Contenuti e scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
- La documentazione deve essere custodita e conservata in modo che, in caso di necessità, sia garantita la sua reperibilità pratica ed immediata.
- Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

8. VERIFICA PERIODICA: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.
L'area di rischio individuata dal risk assessment è rappresentata da infortuni / malattie professionali derivanti dalla **non corretta o non completa gestione delle attività di verifica periodica.**
All'interno di MARINI , ai fini di quanto previsto dalla lettera h) comma 1 art. 30 D.Lgs 81/08, deve essere garantita un'efficace vigilanza e l'adozione di specifiche procedure da parte del personale preposto.
Deve essere presente ed attuata specifica procedura di sistema per la gestitone degli audit interni, e annualmente deve essere redatto apposito piano annuale degli audit nel quale sono indicate le aree da sottoporre a audit e le relative periodicità.
Gli audit devono essere documentati con appositi verbali; eventuali NC riscontrate devomo essere trattate secondo apposita procedura di sistema.

9. SICUREZZA DEL PRODOTTO NEI CONFRONTI DI LAVORATORI E/O DEI TERZI UTILIZZATORI DEI BENI IMMESSI SUL MERCATO DA PARTE DELL'AZIENDA: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti

ed applicabili, in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza sul lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che regolano la progettazione e la costruzione di macchine, nonché le norme tecniche specifiche per i prodotti, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure e delle procedure incorporate nel Sistema di Gestione Aziendale, per quanto concerne i profili della sicurezza sul lavoro e nelle Procedure Gestionali specifiche, ovvero garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.
Fermo restando quanto sopra – e richiamando per la disciplina di dettaglio le pertinenti procedure di sistema vigenti e relativi documenti ivi rispettivamente richiamati - vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro i quali rivestano posizioni di garanzia ai sensi della normativa antinfortunistica vigente.
L'area di rischio è rappresentata da infortuni derivanti da difettosità, malfunzionamenti, non conformità, etc. manifestati dai prodotti MARINI nel corso del loro utilizzo.
Contrariamente a quanto previsto nei punti precedenti, l'area di rischio specifica non è dunque limitata alla sicurezza dei dipendenti / collaboratori di MARINI , ma riguarda anche la tutela dei terzi utilizzatori dei beni dopo la loro immissione sul mercato / commercializzazione.
In questo senso, il riferimento normativo è rappresentato non solo dagli artt. 22 e 23 D.Lgs. 81/08, ma anche dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che regolano la progettazione e la costruzione di macchine, nonché dalle norme tecniche specifiche per i prodotti di MARINI .
I prodotti realizzati da MARINI ricadono nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. 17/10) che stabilisce, tra l'altro, le modalità di immissione sul mercato e messa in servizio delle macchine, l'eventuale riferimento a norme armonizzate e le procedure di valutazione della conformità.
In particolare, l'allegato I della predetta Direttiva individua i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine.
Al fine di quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs. 81/08 deve essere garantita un'adeguata gestione della sicurezza tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:

- Valutazione dei rischi per la definizione dei limiti della macchina, individuazione dei pericoli e situazioni pericolose che ne derivano, stima dei rischi;
- Progettazione e Sviluppo dei prodotti;
- Controllo Qualità e Processo Produttivo.

9.1 GESTIONE DELLA FASE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE PRODUZIONE: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

In fase di valutazione dei rischi e progettazione devono essere tenuti in considerazione i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/42/CE e dal REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023 - ove applicabili in relazione all'esistenza del pericolo corrispondente - nonché dalle eventuali norme armonizzate applicabili, in tema di:

- Definizione dei limiti della macchina, dell'uso previsto e dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- Sistemi di comando;
- Misure di protezione contro i pericoli meccanici;
- Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione;
- Rischi dovuti ad altri pericoli;
- Manutenzione;
- Informazioni.

In particolare, deve essere garantita nelle diverse fasi di valutazione dei rischi e progettazione:

- la individuazione dei requisiti essenziali connessi alla sicurezza stabiliti da normative, buone prassi, norme armonizzate o dallo stato dell'arte;
- la verifica di effettuazione e superamento di tutte le prove di qualificazione previste;
- la redazione di:
    - distinte basi;
    - disegni;
    - istruzioni;
    - cicli di collaudo;
    - specifiche tecniche;
    - schede tecniche componenti;
    - schemi elettrici e idraulici.

Ogni fase decisionale deve essere documentata per garantirne la ricostruibilità e ripetibilità.
Ogni fase decisionale deve essere condivisa e documentata congiuntamente dagli enti responsabili, mediante riunioni, riesami, reportistica scritta.
Le singole scadenze delle attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

9.2 GESTIONE DELLA FASE DI CONTROLLO QUALITÀ E PROCESSO PRODUTTIVO: AREE DI RISCHIO – MISURE DI MITIGAZIONE – SOGGETTI RESPONSABILI

Deve essere descritto il processo di controllo qualità e produttivo con la definizione delle diverse fasi, a partire dall'esame dei documenti in ingresso dei materiali fino al collaudo finale, affinché il prodotto sia realizzato in condizioni controllate e del tutto conformi alle specifiche di sicurezza per l'utilizzatore.
In fase di controllo qualità e processo produttivo devono essere tenuti in considerazione i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/42/CE – ove applicabili in relazione all'esistenza del pericolo corrispondente - nonché dalle eventuali norme armonizzate eventualmente applicabili, in tema di:

- materiali utilizzati per la costruzione della macchina;
- Sistemi di comando;
- Misure di protezione contro i pericoli meccanici;
- Caratteristiche richieste per i ripari ed i dispositivi di protezione;
- Rischi dovuti ad altri pericoli;
- Manutenzione;
- Informazioni.

Dev'essere presente un'adeguata gestione tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di seguito descritte:

- definizione delle responsabilità dei singoli enti coinvolti;
- ricezione merce da fornitori;
- controllo qualità in ingresso;
- definizione delle aree produttive;
- definizione delle aree logistiche e della modalità di movimentazione;
- pianificazione della produzione;
- assemblaggio e costruzione dei componenti e degli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l'attività;
- predisposizione e rispetto del ciclo di montaggio;

- predisposizione scheda ciclo di collaudo;
- collaudo finale;
- conservazione prodotti finiti;
- archiviazione della documentazione.

Ogni fase decisionale deve essere documentata per garantirne la ricostruibilità e ripetibilità;

- Ogni fase decisionale deve essere condivisa e documentata congiuntamente dagli enti responsabili, mediante riunioni, riesami, reportistica scritta;
- Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento;
- Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne dà l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

10. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Direzione di ciascuno stabilimento produttivo di MARINI è obbligata ad inviare annualmente all'Organismo di Vigilanza il documento, avente cadenza annuale, denominato "Riesame del Sistema", così come ogni altro documento o report o relazione predisposto per gli organi sociali in materia di sicurezza del lavoro (la predetta documentazione, a scelta del mittente, può essere sostituita da relazioni distinte di contenuto sostanzialmente analogo, da inviarsi all'Organismo di Vigilanza con la medesima cadenza di quelli inviati agli organi sociali). In caso di gravi violazioni degli obblighi previsti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, ovvero di anomalie nel sistema di prevenzione e gestione dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza, fermo restando il diritto di quest'ultimo di richiedere ed ottenere, all'occorrenza, ogni ulteriore informazione o chiarimento. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue attività di controllo ed aggiornamento del Modello, può, in particolare, condurre ispezioni e verifiche, periodiche e a campione, in ordine al corretto adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro, eventualmente ed ove lo ritenesse opportuno mediante l'ausilio di personale tecnico competente in materia. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, di concerto con gli organi sociali, è obbligato ad indire, almeno una volta all'anno, una riunione (da tenersi in un unico contesto e/o separatamente) con ciascuno dei direttori di stabilimento, con il responsabile aziendale della sicurezza del lavoro, con un rappresentante dei lavoratori e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori all'interno dell'ente.

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati in esame, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- in generale, monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante audit dei processi a rischi;
- verifica del sistema di deleghe e procure;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi destinatario del Modello, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;
- verifica delle segnalazioni eventualmente pervenute, anche in ottemperanza delle disposizioni e dei protocolli interni in tema di whistleblowing;
- verifiche in merito alla gestione di eventuali ispezioni da parte della PA e acquisizione delle relative copie dei verbali di accesso;

- predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione di MARINI , al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01

MARINI SPA

PARTE SPECIALE II

REVISIONE	DATA	OGGETTO	APPROVAZIONE
REV. 00	30/11/2021	PRIMA EMISSIONE	CDA MARINI del 30/11/2021
REV. 01	29/11/2024	SECONDA EMISSIONE	CDA MARINI del 29/11/2024

PARTE SPECIALE II

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MARINI SPA PER L'EVITAMENTO DEI C.D. REATI AMBIENTALI

Premessa

Gli obblighi e le responsabilità maggiormente rilevanti in materia di normativa ambientale - nonché le ipotesi previste dall'art. 25 *undecies* D.Lgs 231/01 - possono coinvolgere molti soggetti e, potenzialmente, tutti coloro che abbiano a che fare con la gestione delle tematiche ambientali in azienda ed all'esterno (Responsabile Ambientale / Gestore, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, RSPP, ditte esterne etc.).

Infatti, tutti coloro che abbiano a che fare con la gestione delle tematiche ambientali sono tutti tenuti al rispetto della relativa normativa, la cui violazione può comportare anche illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs 231/01.

Le responsabilità in materia di ambiente sono, dunque, di tipo "trasversale" in quanto riferibili a molteplici figure aziendali, anche in cooperazione colposa tra loro.

Quanto alle aree di possibile accadimento, se, da un lato, i reparti produttivi sono le zone maggiormente esposte al rischio, non può escludersi che fattispecie rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello possano avvenire all'interno degli uffici.

Al fine di eliminare il rischio di commissione dei reati presupposto previsti dall'art. 25-*undecies* D.Lgs 231/01, occorre dunque, in ultima analisi, che tutti i dipendenti, gli amministratori ed i terzi che abbiano rapporti con MARINI SPA, rispettino la normativa in tema ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.), nonché tutte le procedure ed istruzioni operative, per quanto di rispettiva competenza.

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei Reati in tema ambientale che possono parte alla responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Specie animali o vegetali selvatiche protette (distruzione e detenzione)

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Habitat

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. – Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 1, co. 3, D.Lgs n. 121/2011 – Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

Scarico di **acque** reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni

Art. 137, co. 3, D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza

del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarico di acque reflue industriali/scarico sul suolo, con superamento di determinati valori limite (tabella 3, tabella 4)

Art. 137, co. 5, primo periodo, D.Lgs n. 152/2006 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento

Art. 137, co. 13, D.Lgs n. 152/2006 – Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione

Art. 137, co. 2, D.Lgs n. 152/2006 – Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Scarico di acque reflue industriali, con superamento di determinati valori limite (tabella 3/A)

Art. 137, co. 5, secondo periodo, D.Lgs n. 152/2006 – Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Art. 137, co. 11, D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Attività di gestione di **rifiuti** non pericolosi non autorizzata

Art. 256, co. 1, lett. a), D.Lgs n. 152/2006 – Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata

Art. 256, co. 1, lett. b), D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

Art. 256, co. 6, primo periodo, D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1,

lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

Art. 256, co. 3, primo periodo, D.Lgs n. 152/2006 – Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Art. 256, co. 3, secondo periodo, D.Lgs n. 152/2006 – Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Miscelazione di rifiuti

Art. 256, co. 5, D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Inquinamento e omessa bonifica

Art. 257, co. 1, D.Lgs n. 152/2006 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Inquinamento provocato da sostanze pericolose e omessa bonifica

Art. 257, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006 – Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Falsità in certificati e uso di certificati falsi

Art. 258, co. 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006 – Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti

Art. 259, co. 1, D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 260, co. 1, D.Lgs n. 152/2006 – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

Art. 260, co. 2, D.Lgs n. 152/2006 – Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260 bis, co. 7, terzo periodo, D.Lgs n. 152/2006 – Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Superamento dei valori limite di qualità dell'**aria**

Art. 279, co. 5, D.Lgs n. 152/2006 – Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Animali e vegetali (commercio)

Art. 1, co. 1 e 2, L. n. 150/1992 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni

Art. 2, co. 1 e 2, L. n. 150/1992 – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi

Art. 3-bis L. n. 150/1992 – Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di *certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

Art. 6, co. 4, L. n. 150/1992 – Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Ozono stratosferico

Art. 3 L. n. 549/1993 – La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento provocato dalle **navi**

Art. 8, co. 1 e 2, D.Lgs n. 202/2007 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9, co. 1 e 2, D.Lgs n. 202/2007 – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario

e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Delitti contro l'ambiente

art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

MAPPATURA DELLE AREE E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

L'elemento essenziale delle varie e possibili forme di responsabilità e delle relative aree di rischio per l'ente, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza, delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche, nonché nel mancato rispetto delle regole di cui l'ente si è dotato.

La mappatura delle aree operative della Società, svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste e sessioni di rilevazione su operatori "chiave" risultanti dall'organigramma aziendale, ha consentito di individuare i processi sensibili ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001.

Area Sensibile	Rischio Reato	Descrizione esemplificativa delle modalità di accadimento
HSE	Inquinamento Ambientale (art.452 bis cp)	La Società potrebbe in astratto cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile: a) delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo e sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.
HSE	Disastro Ambientale (art.452 Quater cp)	La Società potrebbe in via astratta cagionare alternativamente un'alterazione dell'equilibrio di un

		ecosistema irreversibile, un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibili con provvedimenti eccezionali, un'offesa alla pubblica incolumità.
HSE	Delitti Colposi Contro l'Ambiente (art. 452-quinquies cp)	L'illecito ambientale potrebbe astrattamente essere commesso anche per colpa, ovvero per violazione della normativa ambientale.
HSE	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	La società potrebbe astrattamente incorrere in reati di gestione rifiuti, cedendo, ricevendo, trasportando, esportando, importando, gestendo abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
HSE	Inquinamento idrico (art.137 c. 3 D.Lgs.n.152/2006)	La Società – in astratto - potrebbe incorrere in reati di inquinamento di acque, effettuando scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt.107 e 108 del medesimo Decreto.
HSE	Inquinamento idrico (art.137 c. 5 primo e secondo periodo D.Lgs.n.152/2006)	La Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di inquinamento di acque, effettuando scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3, o nel caso di scarico sul suolo, nella Tab.4 di detto Allegato 5,oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o province autonome o dall'autorità competente ai sensi dell'art.107 c.1 del D.Lgs.152/06.
HSE	Inquinamento idrico (art.137 c. 11 D.Lgs.n.152/2006)	la Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di inquinamento di acque, non osservando i divieti di scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee nei casi previsti dagli artt.103 e 104 del D.Lgs.152/06.
HSE	Gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.Lgs.n.152/2006)	la Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di gestione rifiuti, effettuando attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e d'intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
HSE	Gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.3 D.Lgs.n.152/2006)	La Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di gestione rifiuti, realizzando o gestendo una discarica non autorizzata.
HSE	Gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 c.5 D.Lgs.n.152/2006)	La Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di gestione rifiuti, effettuando attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
HSE	Bonifica dei Siti (art.257 c.1 e 2 D.Lgs.n.152/2006)	La Società potrebbe astrattamente non effettuare bonifica di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee, dopo averne cagionato l'inquinamento con superamento delle c.d concentrazioni soglia di rischio".

HSE	Traffico illecito di rifiuti (art.259 c.1 D.Lgs.n.152/2006)	La Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di gestione rifiuti, effettuando: - una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art 2 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n.259; - una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento, in violazione dell'articolo1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.
HSE	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	La Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di gestione rifiuti, cedendo, ricevendo, trasportando, esportando, importando, gestendo abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate
HSE	Inquinamento Atmosferico (Art.279 c. 5 D.Lgs.n.152/2006)	La Società potrebbe astrattamente incorrere in reati di inquinamento atmosferico violando nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall'obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati I,II,III, o V alla Parte V del D.Lgs.152/2006, dai piani e dai programmi di cui all'art.271 dello stesso D.Lgs.152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa
HSE	Inquinamento Atmosferico (art.279 c. 5 D.Lgs.n.152/2006)	La società potrebbe astrattamente incorrere in reati di inquinamento atmosferico violando nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite dall'obbligatoria autorizzazione dagli Allegati I,II,III, o V alla Parte V del D.Lgs.152/2006, dai piani e dai programmi di cui all'art.271 dello stesso D.Lgs.152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa.

Le regole di condotta adottate per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i suddetti rischi, nelle loro specifiche e potenziali modalità attuative, sono costituite dalle attività necessarie ad assicurare un'efficiente gestione delle problematiche ambientali e un corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa ed in particolare:

- struttura organizzativa in materia di tutela ambientale e coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti nella gestione della tutela dell'ambiente
- valutazione dei rischi e adozione delle relative misure precauzionali;
- utilizzo di apparecchiature, macchinari e dispositivi tecnici;
- formazione, comunicazione e addestramento in materia di tutela ambientale;
- vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni;
- acquisizione dei certificati necessari e tenuta e conservazione dei registri obbligatori;
- gestione operativa del sistema aziendale per la tutela dell'ambiente, ivi compresa la gestione delle emergenze, delle attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e di documentazione dei controlli e delle attività svolte;
- rapporti con soggetti terzi in materia ambientale.

La scelta di MARINI SPA di dotarsi del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nasce da un'oculata valutazione organizzativa aziendale tesa alla individuazione dei profili di responsabilità in tema ambientale e delle principali fonti di rischio con l'obiettivo di costruire procedure, protocolli e controlli che

consentano di delineare un efficiente sistema diretto al raggiungimento di elevanti standard di tutela, nonché a garanzia della società rispetto all'eventuale responsabilità amministrativa.

L'adozione del presente Modello da parte di MARINI SPA è tesa dunque al raggiungimento dell'obiettivo di eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre il rischio del verificarsi di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale.

Tale obiettivo può essere conseguito:
- prevedendo una struttura organizzativa chiara e formalizzata che individui:
    - i soggetti coinvolti in materia ambientale;
    - gli obblighi;
    - le responsabilità;
- attraverso un sistema di comunicazione, informazione, formazione ed addestramento su basi di procedure specifiche che garantisca:
    - coinvolgimento dei lavoratori in materia;
    - tracciabilità;
    - adeguatezza.
- prevedendo un efficace sistema di gestione operativa costituito da procedure, policy, istruzioni operative regolamenti e controlli, tesi a disciplinare le attività svolte in materia ambientale (per esempio: gestione rifiuti, gestione aspetti rilevanti per l'ambiente, formazione in materia ambientale, gestione manutenzione, gestione ditte esterne);
- prevedendo un sistema di monitoraggio della sicurezza attraverso audit periodici sulla base di scadenze predefinite ed in base a procedure che garantiscano documentabilità e tracciabilità delle verifiche e della gestione delle difformità;
- attraverso un sistema di gestione delle risorse economico finanziarie teso alla pianificazione di costi ed investimenti necessari per il mantenimento e l'adeguamento degli standard ambientali;
- sanzionando efficacemente il mancato rispetto dei protocolli indicati nel modello;
- esigendo il rispetto da parte di tutti i Destinatari della vigente normativa in materia di Ambiente, nonché delle procedure di gestione e delle istruzioni operative.

AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO

Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:
- formalizzazione e chiarezza;
- comunicazione e pubblicità;
- separazione dei ruoli;
- competenza;
- effettività;
- efficacia,

anche per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di poteri di rappresentanza, la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, protocolli, procedure, linee guida, *best practises*, ecc.) improntati a principi generali di:
- conoscibilità;
- effettività;
- efficacia;

- chiarezza e formale delimitazione dei ruoli e funzioni;
- chiarezza nella descrizione delle linee di riporto.

I protocolli interni devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

- chiarezza, univocità ed essenzialità;
- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

MARINI SPA, al fine di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne una efficace attuazione, miglioramento e controllo, ha adottato protocolli fondati su procedure gestionali, istruzioni e procedure operative già in essere.

PROTOCOLLI AREA AMBIENTE

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE E COINVOLGIMENTO DEI DIVERSI SOGGETTI NELLA GESTIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

- Dev'essere assicurato che siano stati espressamente individuati e formalizzati compiti, poteri e responsabilità in materia ambientale.
- I ruoli rilevanti - sotto il profilo della realizzazione, del controllo sull'effettivo adempimento e della vigilanza – devono risultare coerenti con lo schema organizzativo e funzionale della società e con le prescrizioni regolamentari e di legge.
- In particolare, l'azienda provvede all'individuazione di un sistema chiaro e definito dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, nonché degli altri soggetti dotati di compiti significativi in materia di normativa ambientale, conferendo a tali soggetti poteri idonei e adeguate risorse per lo svolgimento delle funzioni assegnate, ivi compresi i mezzi e i tempi necessari.

In particolare, devono essere identificati e formalizzati i compiti di ciascuna delle seguenti funzioni essenziali:

- Responsabile Ambientale / Gestore;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi degli artt. 31 e ss D.Lgs. 81/08;
- Addetto Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi degli artt. 31 e ss D.Lgs 81/08;
- Dirigenti ai sensi dell'art. 2 lett. d) D.Lgs 81/08;
- Preposti ai sensi dell'art. 2 lett. e) D.Lgs 81/08;
- Lavoratori;
- Fornitori / Ditte Esterne.

- I soggetti come sopra individuati devono possedere, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adeguate competenze tecniche e professionali al fine di svolgere con perizia l'attività loro demandata.
- Al Responsabile / Gestore è attribuito il potere di rappresentare la società avanti gli enti competenti in materia.

- La documentazione relativa al possesso delle competenze di cui sopra deve essere attentamente custodita ed archiviata in modo da poter essere resa immediatamente disponibile in caso di necessità. Deve essere assicurato altresì un periodico controllo della permanenza delle competenze sopra indicate, secondo quanto previsto per legge.
- Ai soggetti individuati quali destinatari di posizioni di garanzia e di responsabilità ai fini dell'adempimento dei doveri in materia, devono essere attribuiti poteri adeguati al ruolo ricoperto, nonché l'autonomia ed indipendenza necessarie al loro svolgimento.
- Per assicurare un'adeguata formalizzazione, separazione ed indipendenza dei ruoli, dev'essere presente un sistema di deleghe di funzioni (ove ritenute necessarie), incarichi e nomine, teso ad individuare formalmente i destinatari degli obblighi, delle responsabilità e dei poteri.
- Dev'essere garantito altresì il costante aggiornamento ed adeguamento dell'organigramma alle modifiche organizzative interne.
- Tutti i soggetti destinatari di particolari e determinati compiti in materia di normativa ambientale e ciascuno limitatamente ai compiti assegnati, devono rispettare scrupolosamente ogni obbligo di fare, non fare, controllare, esigere, aggiornare e di ogni altro dovere connesso al proprio ruolo ed alla propria funzione previsto nell'atto di delega, incarico, nomina e/o dalla legge.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E ADOZIONE DELLE RELATIVE MISURE PRECAUZIONALI

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.
- Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
- L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da una mancata, incompleta, inadeguata, non corretta, Valutazione degli Aspetti Ambientali in azienda.
- A tal fine dev'essere presente un'adeguata gestione ambientale tesa, in base ai requisiti presenti all'interno dell'Autorizzazione Ambientale, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:
    - valutazione di tutte le attività, i processi aziendali diretti ed indiretti, i prodotti dell'azienda, che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale;
    - programmazione dell'aggiornamento della valutazione in caso di modifiche normative e/o dei processi produttivi, nonché di ogni eventuale ulteriore modifica significativa in relazione all'ambiente;
    - formalizzazione del processo di valutazione e della relativa documentazione;
    - formalizzazione del processo di qualificazione dei consulenti di cui si avvale l'azienda per l'effettuazione di specifiche valutazioni;
    - conservazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione.

- Lo svolgimento della valutazione dev'essere effettuato da personale qualificato ed in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Il processo di valutazione è composto da:

- fase preliminare;
- fase di avvio dell'analisi ed individuazione dei possibili rischi ambientali;
- fase di valutazione dei rischi;
- fase di pianificazione e programmazione delle misure di contenimento dei rischi.

Le modalità, i parametri di riferimento, i criteri di calcolo e le valutazioni finali, devono essere esplicitati in maniera univoca, al fine di garantire i criteri di chiarezza, trasparenza, ripetibilità e verificabilità della valutazione.

Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

3. UTILIZZO DI APPARECCHIATURE, MACCHINARI E DISPOSITIVI TECNICI

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.
- Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
- L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da inadeguatezze, scorretto uso, guasti, mancata o inidonea manutenzione, rotture, malfunzionamenti e sovraccarichi di lavoro di impianti, macchine e attrezzature di lavoro.

A tal fine dev'essere presente un'adeguata gestione ambientale tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:

- scelta e acquisto di impianti, macchine e attrezzature;
- utilizzo di impianti, macchine e attrezzature;
- attività di controllo periodico, manutenzione e verifica di impianti, macchine e attrezzature.

- La scelta di impianti, macchine e attrezzature deve avvenire in base ad un processo di qualificazione teso a garantire che le stesse abbiano, almeno, le seguenti caratteristiche:
  - requisiti di sicurezza ed omologazione richiesti dalla vigente normativa, con specifico riferimento agli aspetti incidenti sull'ambiente;
  - siano adeguate ai più alti *standard* in materia ambientale.
- Nell'utilizzo di impianti, macchine e attrezzature devono essere garantiti, almeno, i seguenti principi:
  - conformità rispetto alle disposizioni legislative;
  - installazione ed uso in conformità alle istruzioni;
  - conformità rispetto alle procedure ed alle disposizioni aziendali;
  - conformità rispetto all'utilizzo previsto, adeguato e consentito dal fabbricante e dalle disposizioni aziendali;
  - dovere di segnalazione di ogni deficienza, guasto, usura, malfunzionamento od anomalia riscontrata da parte dell'utilizzatore;
  - divieto di effettuare interventi senza autorizzazione.

Il sistema deve prevedere l'esame di manuali e libretti di istruzione di macchine, impianti ed attrezzature, che devono quindi essere sempre presenti in azienda, unitamente alla ulteriore documentazione di legge.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.
Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento informatico.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.

Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare la violazione dell'art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/06 (*"Superamento dei valori limite di qualità dell'aria"*) derivanti da una non corretta gestione delle emissioni in atmosfera da parte dell'azienda ed in particolare:

- individuazione degli inquinanti principali in emissione;
- individuazione delle fonti delle emissioni e della loro natura (tra cui anche emissioni diffuse, fuggitive);
- individuazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- rispetto del piano di monitoraggio e controllo delle emissioni, con autocontrolli, campionamenti ed analisi come previsto dall'Autorizzazione;
- previsione della frequenza, tipologia e modalità dei parametri da monitorare;
- previsione di metodi idonei, espliciti, verificabili e ripetibili, alla determinazione;
- rispetto delle modalità per i campionamenti, dei parametri, dei limiti di emissione, delle prescrizioni stabilite dall'Autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 D.Lgs. 152/06 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente;
- modalità dell'eventuale comunicazione dei controlli, dei dati di monitoraggio e dei report periodici agli enti competenti, in caso di richiesta o sforamento;
- adozione di ogni accorgimento impiantistico e gestionale, in particolare nelle fasi, di stoccaggio e movimentazione delle materie prime e dei rifiuti, che permetta di minimizzare e mantenere contenute le emissioni diffuse;
- gestione degli adempimenti formali;
- rapporti con consulenti esterni per le attività di campionamento.

- In particolare, devono essere previste corrette modalità per le ipotesi in cui si verifichino variazioni nelle emissioni, sia dovute ad avarie, arresti, malfunzionamenti, sia a manovre errate.
- In questi casi devono essere attivate le seguenti procedure:
  - allarme;
  - attivazione controllo;
  - presa in carico;
  - risoluzione del problema;
  - informazione organi di controllo;

- pianificazione ripristino impianto;
- chiusura emergenza.

5. ACQUE REFLUE

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.

Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da una non corretta gestione degli scarichi idrici da parte dell'azienda.

- A tal fine, dev'essere presente un'adeguata gestione ambientale tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:
  - individuazione ed analisi della tipologia di scarichi idrici prodotti dallo stabilimento (industriali, domestici o meteorici);
  - individuazione degli inquinanti;
  - valutazione dell'efficacia degli impianti di depurazione;
  - individuazione dell'origine degli scarichi idrici;
  - individuazione della modalità di smaltimento e/o convogliamento delle acque reflue di origine produttiva, domestica o meteorica;
  - individuazione dei punti di scarico anche mediante planimetria;
  - individuazione dei punti di campionamento, in posizione accessibile in condizioni di sicurezza, sempre visibili e riconoscibili, facilmente apribili e mantenuti in condizioni di funzionalità, pulizia e manutenzione;
  - verifica dello stato di manutenzione;
  - pulizia degli impianti;
  - predisposizione di dispositivi di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di eventi accidentali che possano compromettere le caratteristiche qualitative del corpo recettore;
  - rispetto del piano di monitoraggio e controllo degli scarichi idrici, che preveda autocontrolli, campionamenti ed analisi previsto in Autorizzazione;
  - previsione della frequenza, tipologia e modalità dei parametri da monitorare;
  - previsione di metodi idonei, espliciti, verificabili e ripetibili, alla determinazione;
  - rispetto delle modalità per i campionamenti, dei parametri, dei limiti, delle prescrizioni stabilite dall'Autorizzazione o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente;
  - modalità di comunicazione dei controlli, dei dati di monitoraggio e dei report periodici agli enti competenti.
- In particolare, deve essere garantita con continuità la regolarità di funzionamento delle reti di raccolta delle acque reflue industriali, delle acque domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento secondo quanto previsto dall'Autorizzazione.
- E' necessario che siano mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza i dispositivi di sicurezza, già installati, atti a bloccare lo scarico in caso di anomalia.

6. RIFIUTI

- Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. ("*Dei Delitti contro l'Ambiente*") e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.

Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da una non corretta gestione dei rifiuti da parte dell'azienda.

- A tal fine, dev'essere presente un'adeguata gestione ambientale tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:
  - identificazione delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti prodotti dall'azienda, delle modifiche di classificazione e della relativa comunicazione periodica agli enti di controllo;
  - classificazione;
  - etichettatura;
  - raccolta;
  - contenimento;
  - stoccaggio;
  - verifica dell'integrità dei contenitori e dei bacini di contenimento;
  - gestione degli adempimenti formali;
  - conferimento ai trasportatori;
  - conferimento agli smaltitori;
  - rapporti con gli intermediari;
  - verifica della sussistenza, aggiornamento ed idoneità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06, rispetto a soggetti che raccolgono, recuperano, smaltiscono, commerciano o sono intermediari di rifiuti.
- In particolare, devono essere previste corrette modalità di sopralluogo, registrazione, controllo e gestione, etichettatura, raccolta, con individuazione specifica delle aree adibite alla raccolta anche tramite contrassegno con etichette o targhe identificative indicanti il relativo codice CER.
- La raccolta dei rifiuti prodotti deve avvenire previa identificazione di idonei contenitori suddivisi per reparto produttivo.
- I contenitori devono essere muniti fin dalla prima utilizzazione, di etichetta identificativa del rifiuto in essi contenuto.
- Il deposito dei rifiuti deve avvenire nelle aree ad essi destinate preventivamente identificate.
- Il deposito dei rifiuti deve avvenire sempre al coperto e, in caso di liquidi, i contenitori devono essere vascati.
- Devono essere individuati i responsabili delle seguenti attività:
  - la verifica della quantità dei rifiuti in giacenza e il corretto deposito dei rifiuti nell'intero stabilimento;
  - la verifica della quantità dei rifiuti presenti nelle aree di deposito;
  - l'etichettatura sui fusti depositati dai reparti;

- l'aggiornamento e la conservazione dei registri secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di rifiuti;
- la verifica dell'idoneità delle autorizzazioni delle società esterne che svolgono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- la cura delle formalità amministrative con i soggetti che gestiscono gli smaltimenti;
- l'organizzazione dei conferimenti dei rifiuti a soggetti autorizzati secondo le disposizioni della normativa vigente in materia di rifiuti.
- la compilazione dei formulari d'identificazione e trasporto Rifiuti e l'archiviazione della 4° copia di ritorno;
- il sollecito del trasportatore interessato in caso di mancato ricevimento e la comunicazione agli organi di controllo;
- la verifica della sottoscrizione di tutti i formulari di rifiuti pericolosi;
- la manutenzione e gestione e controllo delle aree di deposito anche tramite Impresa Esterna e i servizi generali;
- l'aggiornamento dell'anagrafica rifiuti e la definizione della caratterizzazione del rifiuto attraverso analisi e valutazioni.

- Le cadenze per la raccolta e l'avviamento al recupero o allo smaltimento devono essere preventivamente stabilite, secondo criteri formali espliciti.
- Devono essere preventivamente individuati i soggetti deputati all'adempimento delle attività.
- In particolare, per quanto riguarda il trasporto in ADR e l'eventuale applicazione della relativa disciplina, dev'essere presente un'adeguata gestione ambientale tesa, in particolare, alla pianificazione, gestione e controllo delle attività di:
  - verifica schede di sicurezza e quantitativi da trasportare;
  - verifica della sottoposizione della merce a normativa ADR;
  - verifica della idoneità dei mezzi e dei soggetti al trasporto di merce pericolosa;
  - verifica dell'idoneità dei requisiti richiesti all'arrivo del mezzo e verifica a campione mediante apposita *check list* di controllo;
  - consegna al conducente del mezzo del documento di trasporto e scheda di sicurezza;
  - trasmissione del modulo di dichiarazione dei requisiti ADR trasportatore e speditore.

Inoltre, deve essere applicato un protocollo da applicare in caso di emergenza e da divulgare ai soggetti deputati al trasporto ADR.
Le singole scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.

7. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da una omessa, non completa o inadeguata informazione, formazione ed addestramento del personale e dei terzi in tema ambientale da parte dell'azienda.

- A tal fine, dev'essere presente un'adeguata gestione ambientale tesa, in particolare, a:

- garantire un'adeguata conoscenza da parte dei destinatari:
  - dei rischi generali e specifici connessi alla tutela ambientale;
  - delle misure e delle procedure dirette a gestire le emergenze;
  - della gestione degli aspetti ambientali;
  - dei nominativi dei soggetti dell'organizzazione aziendale responsabili della tutela ambientale;
  - eliminare o ridurre il rischio di violazioni ambientali anche attraverso il cambiamento dei comportamenti e la riduzione dei possibili errori, imprudenze o negligenze da parte dei lavoratori.
- La formazione di tutti i lavoratori della Società deve avvenire al momento:
  - della costituzione del rapporto di lavoro;
  - di ogni trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - dell'introduzione di nuove tecnologie ovvero di nuove rilevanti disposizioni normative in materia di ambiente.
- Nello specifico l'attività di formazione / informazione / addestramento svolta deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - tempestività;
  - completezza;
  - specificità;
  - concretezza;
  - adeguatezza normativa;
  - aggiornamento costante;
  - verifica del corretto apprendimento;
  - formalizzazione.
- L'addestramento del personale deve essere svolto a cura del personale preposto, sulla base del programma formativo per mansione.

Contenuti e scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.
L'archiviazione dell'attività deve avvenire in modo da garantirne la conservazione e l'eventuale messa a disposizione in caso di necessità.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

8. ATTIVITA' DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da una omessa, non completa o inadeguata vigilanza in tema ambientale da parte dell'azienda.

- A tal fine, dev'essere presente un'efficace vigilanza da parte del personale preposto e del Responsabile Ambientale / Gestore sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte del personale.
- Dev'essere condotto uno specifico piano di verifica a carico dei singoli preposti, con periodicità, contenuti e modalità predefinite, attraverso apposite *"check list"*.
- Allo stesso modo, il Responsabile Ambientale / Gestore deve condurre *audit* periodici sul tema.
- I sopralluoghi condotti dal personale preposto o dal Responsabile Ambientale / Gestore devono essere pianificati o a sorpresa.

L'archiviazione dell'attività deve avvenire in modo da garantirne la conservazione e l'eventuale messa a disposizione in caso di necessità.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne da l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

9. ACQUISIZIONE O CERTIFICATI NECESSARI E TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI OBBLIGATORI

Dev'essere garantito da parte della Società e di quanti agiscono in nome e per conto della stessa, il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché del titolo VI *bis* del c.p. (*"Dei Delitti contro l'Ambiente"*) e, in genere, di tutte le norme di legge e regolamentari, vigenti ed applicabili, in materia di tutela ambientale, assicurando inoltre il rispetto delle norme, delle misure, procedure di gestione e delle istruzioni operative, per quanto concerne i profili della tutela ambientale, garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ivi descritti.
Fermo restando quanto sopra, vengono definiti i seguenti protocolli a carico di coloro ai quali rivestano posizioni di responsabilità ai fini della commissione degli illeciti ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01.
L'obiettivo è la prevenzione di eventi che possano comportare fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 in materia ambientale derivanti da una omessa, non completa o inadeguata tenuta della documentazione in tema ambientale da parte dell'azienda.

- A tal fine, devono essere definite le modalità per aggiornamento, acquisizione, gestione e conservazione della documentazione e certificazione obbligatoria prevista per legge.
- Dev'essere adottato, uno specifico piano di verifica normativa al fine di monitorare l'aggiornamento della documentazione esistente rispetto a quanto previsto dalle normative generali e specifiche per i settori di attività.
- Contenuti e scadenze dell'attività devono essere tenute controllate mediante apposito strumento.

La documentazione deve essere custodita e conservata in modo che, in caso di necessità, sia garantita la sua reperibilità pratica ed immediata.
Dev'essere garantita separatezza, all'interno del processo, tra il soggetto che ne dà l'impulso decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla.

10. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fatta salva l'attuazione degli ordinari compiti dell'OdV previsti nella Parte Generale del presente Modello, al fine specifico della prevenzione dei reati in esame, i controlli dell'OdV investono i seguenti aspetti:

- in generale, monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle regole di prevenzione e dei principi di riferimento/protocolli posti a presidio delle fattispecie di attività sensibili, mediante audit dei processi a rischi;
- verifica del sistema di deleghe e procure;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli altri organi di controllo o da qualsiasi destinatario del Modello, in merito alla violazione delle regole generali di prevenzione e dei principi di riferimento a presidio delle suesposte fattispecie di attività sensibili;
- verifica delle segnalazioni eventualmente pervenute, anche in ottemperanza delle disposizioni e dei protocolli interni in tema di whistleblowing;
- verifiche in merito alla gestione di eventuali ispezioni da parte della PA e acquisizione delle relative copie dei verbali di accesso;
- predisposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, in seguito agli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire alla scoperta della commissione di uno dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, o al tentativo di commissione di uno dei reati suddetti, l'OdV dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione di MARINI , al quale compete ogni decisione in merito alle sanzioni irrogabili.